

## PARTE PRIMA

---

**Consiglio di Stato**

---

SENTENZA 16 giugno 2016, n. 2643

**Esiti consultazioni elettorali regionali 2643. Appello Ferri.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2016, proposto da: Ferri Francesca, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di Modugno, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Regione Puglia, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Matteo e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia, in Roma, via Barberini, 36;

***nei confronti di***

Marmo Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso Studio Legale Assumma, in Roma, Via Nicotera, 29;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 1425/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione eletti al consiglio della Regione Puglia all'esito delle elezioni tenutesi il 31 maggio 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Nicola Marmo; Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione depositata all'udienza del 9 giugno 2016 con la quale l'appellante Francesca Ferri ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati De Luca per delega di Di Modugno, Saverio Sticchi Damiani per delega di Matteo, e Matassa, per delega di Di Gioia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

L'avvocato Francesca Ferri impugnava gli esiti delle ultime elezioni del presidente della Regione Puglia e per il rinnovo del consiglio regionale, svoltesi il 31 maggio 2015, nelle quali si era candidata alla carica di consigliere per la lista "Forza Italia" nella circoscrizione di Bari, risultando la prima dei non eletti.

A base dell'impugnazione l'avvocato Ferri sosteneva di avere titolo ad ottenere un seggio in consiglio, in virtù del meccanismo del "riallineamento", introdotto dall'assemblea legislativa regionale in sede di approvazione della legge regionale 11 marzo 2015, n. 7 [*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)*], ma nondimeno non risultante nella versione pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.

Gli assunti del ricorrente non sono stati condivisi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sede di Bari con la sentenza in epigrafe, donde il presente appello dell'avvocato Ferri, contenente le medesime censure già svolte nel ricorso di primo grado.

Con dichiarazione scritta depositata all'udienza del 9 giugno 2016 l'appellante ha tuttavia dichiarato di non avere più interesse all'appello, chiedendone la dichiarazione di improcedibilità, con compensazione delle spese.

Le altre parti non si sono opposte.

Tanto premesso, in ragione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata l'improcedibilità dell'appello.

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate, in assenza di opposizione delle parti appellate e tenuto conto della natura della questione controversa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa tra le parti le spese di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

Raffaele Prospero, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)